



# Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Imperia

Redatto in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni.

Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 59 del 19 marzo 2015

## **Indice Generale**

Premessa	pag. 4
Art. 1 – Finalità	pag. 6
<b>CAPO I – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO E DEL SEGGIO ELETTORALE</b>	
Art. 2 – Procedimento elettorale	pag. 6
Art. 3 – Ufficio elettorale: costituzione e funzionamento	pag. 6
Art. 4 – Seggio elettorale	pag. 7
<b>CAPO II – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO</b>	
Art. 5 – Elettorato attivo	pag. 7
Art. 6 – Elettorato passivo	pag. 8
Art. 7 – Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo	pag. 8
Art. 8 – Requisiti per la candidatura	pag. 9
Art. 9 – Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti	pag. 10
Art. 10 - Presa d’atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali	pag. 10
<b>CAPO III - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI</b>	
Art. 11 – Candidatura a Presidente della Provincia	pag. 10
Art. 12 – Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste	pag. 11
Art. 13– Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste	pag. 12
Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale	pag. 12
Art. 15 – Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati	pag. 13
<b>CAPO IV - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE</b>	
Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia	pag.14
Art. 17– Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale	pag.15
Art. 18– Rinuncia alla candidatura	pag.16
Art. 19 – Termini della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale	pag.16

## **CAPO V - ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DI CANDIDATI**

Art. 20 – Procedure di verifica	pag.16
Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori	pag.17
Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale	pag.17
Art. 23 – Verifica delle candidature	pag.17
Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali	pag.18
Art. 25 – Completamento esame delle candidature e delle liste	pag.19
Art.26 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste di candidati a Consigliere provinciale. Sorteggi	pag.19

## **CAPO VI - INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente e loro facoltà	pag.19
Articolo 28 - Sede delle operazioni di voto	pag.20
Art. 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale	pag.20
Art. 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio	pag.21
Art. 31 - Funzioni del vicepresidente	pag.22
Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori	pag.22

## **CAPO VII – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale	pag.22
Art. 34 – Votazioni	pag.22
Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Presidente della Provincia	pag.23
Art. 36 - Modalità di espressione del voto per le liste e per i candidati alla carica di Consigliere provinciale	pag.24
Art. 37 - Operazioni di scrutinio	pag.24
Art. 38 - Materiale elettorale	pag.25
Art. 39 - Proclamazione degli eletti	pag.26
Art. 40 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia	pag.26
Art. 41 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale	pag.26
Articolo 42 – Trasmissione verbali alla Prefettura	pag.26
Art. 43 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale	pag. 27
Art. 44 - Disposizioni finali e rinvio	pag. 27

Il presente manuale, redatto in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Imperia, e lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

## **Premessa**

Il presente manuale elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Imperia viene redatto in applicazione della legge 7 Aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (di seguito legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia, pertanto, integralmente alle disposizioni contenute nella legge 56/2014 inerenti gli organi delle Province, la loro elezione e funzionamento.

Si fa inoltre rinvio alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 "*Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consiglieri provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*" e successive modifiche ed integrazioni e n. 35 del 19 agosto 2014 "*Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 - Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali*" e successive modifiche e integrazioni.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Entrambe dette elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente. In quest'ultimo caso, la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Il manuale è suddiviso in capi e articoli.

Il titolo dell'articolo individua il riferimento alla elezione del Presidente o alla elezione del Consiglio provinciale. Ove il riferimento del titolo non è riconducibile all'una o all'altra elezione, la norma attiene al procedimento elettorale per l'elezione degli organi provinciali in generale.

Si precisa che alcune previsioni regolamentari sono valide solo in fase di prima applicazione della legge 56/2014, ma di questo ne viene fatta espressa menzione.

Inoltre, il riferimento al Presidente della Provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell'Ente, qualora commissariato.

## **Art. 1 – Finalità**

- 1 Il presente manuale definisce, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Imperia.

## **CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO E DEL SEGGIO ELETTORALE**

### **Art. 2 – Procedimento elettorale**

1. Il procedimento elettorale è avviato dal Presidente della Provincia con decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e/o del Consiglio Provinciale di Imperia, da adottare almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione;
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali, di cui al comma precedente, viene pubblicato, fino alla data delle elezioni, sia all'albo pretorio informatico sia nelle sezioni “*Elezioni provinciali*” e “*Amministrazione trasparente*” del sito internet dell'Ente. Il medesimo decreto è trasmesso mediante posta elettronica certificata, avente, a tutti gli effetti, valore di notifica:
  - a a tutti i Comuni della provincia di Imperia per:
    - la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere Comunale;
    - la pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia;
  - b al Prefetto della provincia;

In sede di prima applicazione, il decreto è altresì trasmesso ai Consiglieri provinciali uscenti con le consuete modalità di comunicazione;

- 3 Il decreto di indizione delle elezioni dà avvio al procedimento elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti. È nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni;
- 4 L'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi alla stessa data;
- 5 Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti;

### **Art. 3 – Ufficio elettorale: costituzione e funzionamento**

- 1 Presso la sede della Provincia di Imperia, Viale Matteotti n. 147, è costituito l'Ufficio elettorale composto da un responsabile e componenti scelti tra il personale dipendente della

- Provincia. L'Ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione;
- 2 La costituzione dell'Ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia da adottarsi successivamente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
  - 3 Il responsabile dell'Ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o altri dipendenti dell'Ente, applicando le disposizioni contrattuali per le consultazioni elettorali;
  - 4 Il responsabile dell'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale e assume tutti gli atti del medesimo ufficio i quali sono pubblicati, oltre che all'albo pretorio informatico dell'Ente, nelle sezioni del sito istituzionale denominate "*Elezioni provinciali*" e "*Amministrazione Trasparente*";
  - 5 Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o integrare il decreto di nomina dei componenti l'Ufficio elettorale per impedimento sopravvenuto di uno di essi.

#### **Art. 4 – Seggio elettorale**

- 1 Con il decreto del Presidente della Provincia di costituzione dell'Ufficio elettorale e nell'ambito del medesimo è istituito un unico seggio elettorale per le operazioni di voto e scrutinio;
- 2 Il seggio elettorale è composto da un dirigente con funzioni di presidente e da n. 4 (quattro) membri effettivi, di cui uno con funzioni di segretario. L'atto di istituzione individua anche 4 (quattro) componenti supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente del seggio, che ne dà atto nel verbale, assume le funzioni di vice-presidente. Il presidente del seggio nomina anche il vice segretario;
- 3 Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente.

## **CAPO II – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

#### **Art. 5 – Elettorato attivo**

- 1 Ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della provincia di Imperia, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione;

- 2 Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni commissariati, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali né gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

#### **Art. 6 - Elettorato passivo**

- 1 A norma dell'art. 1, comma 60, della legge 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non prima di 18 (diciotto) mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- 2 A norma dell'art. 1, comma 69, della legge 56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia;
- 3 In sede di prima applicazione della legge 56/2014, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere provinciale i Consiglieri provinciali uscenti compreso il Presidente. Non godono dell'elettorato passivo né il Presidente né i Consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i Commissari per la provvisoria amministrazione della Provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura Presidenti o Consiglieri provinciali.

#### **Art. 7 – Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo**

- 1 L'anagrafe elettorale provinciale di Imperia comprende il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

FASCIA A	colore azzurro	comuni fino a 3.000 abitanti
FASCIA B	colore arancione	comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti
FASCIA C	colore grigio	comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti
FASCIA D	colore rosso	comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti
FASCIA E	colore verde	comuni da 30.001 fino a 100.000 abitanti



Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i Comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune i Consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco;

- 2 A seguito del decreto di indizione delle elezioni, su espressa richiesta del responsabile dell'Ufficio elettorale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali trasmettono, ove possibile tramite PEC indirizzata all'Ufficio Elettorale, una attestazione, da inviarsi tra il 34° e il 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione;
- 3 Nell'attestazione il Segretario comunale indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza;  
L'attestazione, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale e del Vice Segretario, è sottoscritta dal competente funzionario o dirigente cui sono attribuite le funzioni indicate dall'art. 107, comma 3 lettera h) del Decreto Legislativo 267/2000;
- 4 L'Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto, con provvedimento del responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini elettorali;
- 5 Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia ai link "*Elezioni provinciali*" e "*Amministrazione Trasparente*" entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste;
- 6 Il corpo elettorale così individuato forma oggetto della lista sezionale. I cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il giorno prima della votazione sono immediatamente comunicati dai Segretari comunali all'Ufficio elettorale che provvede a prenderne nota sulla lista sezionale.

#### **Art. 8 – Requisiti per la candidatura**

- 1 Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili;
- 2 Nessun candidato, rispettivamente alla carica di Presidente della Provincia o di Consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

- 3 Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata;
- 4 Quando l'elezione del Presidente della Provincia non si svolge nella stessa data dell'elezione del Consiglio provinciale è ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di Consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, legge 56/2014, il candidato che, nella medesima lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

#### **Articolo 9 - Eleggibilità dei Consiglieri provinciali uscenti**

- 1 In sede di prima applicazione della legge 56/2014, per il combinato disposto dell'articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell'elettorato passivo si considerano "*Consiglieri provinciali uscenti*" i Consiglieri provinciali (compreso il Presidente) in carica alla data di scadenza del Consiglio provinciale per fine mandato.

#### **Art. 10 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali**

- 1 L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con provvedimento del responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali;
- 2 A seguito delle successive attestazioni che dovessero intervenire fino al giorno prima della data fissata per le elezioni si faranno apposite annotazioni sulla lista sezionale.

### **CAPO III - PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI**

#### **Articolo 11- Candidatura a Presidente della Provincia**

- 1 Nella candidatura a Presidente della Provincia, devono essere indicati i seguenti dati del candidato: cognome, nome, luogo e data di nascita, Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco o, in sede di prima applicazione della legge n. 56/2014, carica di Presidente o

- Consigliere provinciale uscente, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
- 2 La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 61, della legge 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali;
  - 3 Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del responsabile dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione da pubblicare sul sito internet della Provincia ai link "*Elezioni provinciali*" e "*Amministrazione Trasparente*" entro il 30° giorno antecedente la votazione.

### **Articolo 12 – Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste**

- 1 A norma dell'articolo 1, comma 67 della legge 56/2014 e vista la popolazione della provincia di Imperia risultante dall'ultimo censimento ufficiale di entità fino a 300.000 abitanti, il Consiglio della Provincia di Imperia è composto, oltre che dal Presidente della Provincia, da dieci Consiglieri provinciali;
- 2 Ciascuna lista di candidati per il Consiglio provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (dieci) e non inferiore alla metà degli stessi (cinque);
- 3 I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo;
- 4 Di ciascun candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui è in carica o, in sede di prima applicazione della legge n. 56/2014, la carica di Presidente o Consigliere provinciale uscente;
- 5 La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per il Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 70, della legge 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale;
- 6 Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del responsabile dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione da pubblicare sul sito internet della Provincia ai link "*Elezioni provinciali*" e "*Amministrazione Trasparente*" entro il 30° giorno antecedente la votazione.

### **Articolo 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste**

- 1 In applicazione dell'articolo 1, comma 71, legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile;
- 2 Il comma sopra richiamato non si applica nei primi cinque anni a partire dal 26 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215.

### **Articolo 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

- 1 Ciascuna lista dei candidati per il Consiglio provinciale è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della regione Liguria. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990;
- 2 I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione;
- 3 Il contrassegno dovrà essere circoscritto da un cerchio del diametro di 30 mm in duplice esemplare formato cartaceo non lucido;
- 4 La candidatura del Presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà annesso sulla scheda.

## **Articolo 15 – Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati**

- 1 Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione;
- 2 I candidati alla carica di Presidente e alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori, rispettivamente, della propria candidatura a Presidente e della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale;
- 3 Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale. Pertanto, quando l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a Consigliere provinciale possono sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.
- 4 I Consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e 80 della legge 56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista;
- 5 Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita, il Comune della provincia di Imperia in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale);
- 6 La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco;
- 7 I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;
- 8 L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **CAPO IV - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE**

### **Articolo 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia**

- 1 La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia di Imperia nell'apposito link "*Elezioni provinciali*";
- 2 Sul tale modello sono indicati:
  - a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatta come indicato nell'art. 11 intitolato "*Candidatura a Presidente della Provincia*";
  - b) il nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente per ricevere la comunicazione di ammissione o ricusazione della lista, e per presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a Presidente ammessi. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente deve essere un elettore della consultazione e può a sua volta designare un solo rappresentante del candidato Presidente presso il seggio. Il rappresentante presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché, previa esibizione della tessera elettorale al presidente di seggio, dimostri di essere in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati. In mancanza di designazione del delegato, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al candidato Presidente della Provincia che potrà svolgere le attività del delegato. La eventuale mancata indicazione dei delegati non importerà le nullità della dichiarazione.
  - c) In mancanza di designazione del delegato nella dichiarazione, la presentazione della candidatura può essere fatta esclusivamente dal candidato Presidente e dovrà pervenire all'Ufficio elettorale, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/1990, entro le ore 15 del giorno precedente le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto;
  - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori;
- 3 Alla dichiarazione di presentazione della candidatura è allegata la dichiarazione, autenticata da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/1990, di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge redatta in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile.

## **Articolo 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale**

- 1 La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia di Imperia nell'apposito link "*Elezioni provinciali*";
- 2 Su tale modello sono indicati in particolare:
  - a) l'elenco numerato dei candidati alla carica di Consigliere provinciale, redatto come indicato nell'articolo 12;
  - b) la denominazione della lista e il contrassegno;
  - c) la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente per ricevere la comunicazione di ammissione o ricusazione della lista e per presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a Consigliere ammessi. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente deve essere un elettore della consultazione e può a sua volta designare un solo rappresentante della lista presso il seggio. Il rappresentante presso il seggio può anche non essere elettore delle consultazioni, purché, previa esibizione della tessera elettorale al presidente di seggio, dimostri di essere in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati. In mancanza di designazione del delegato, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al capolista delle lista di candidati a Consigliere provinciale che potrà svolgere le attività del delegato. La eventuale mancata indicazione dei delegati non importerà la nullità della dichiarazione;
  - d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le le modalità previste dall'art.15 intitolato "*Sottoscrizione delle candidature e delle liste di candidati*";
- 3 Alle dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale è allegata la dichiarazione, autenticata da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 53/1990, di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge redatta in conformità al modello appositamente predisposto e disponibile. Alle dichiarazioni di cui sopra è allegato il supporto informatico contenente il contrassegno salvato su file in formato non modificabile.

### **Articolo 18 – Rinuncia alla candidatura**

- 1 La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature;
- 2 Eventuali rinunce alla candidatura al Consiglio provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

### **Articolo 19 – Termini della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale**

1. La presentazione della candidatura a Presidente e delle liste a Consigliere provinciale devono essere fatte, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, all'Ufficio elettorale costituito presso la sede della Provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedente la votazione;
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12;
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica;
4. Un componente dell'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando, tra l'altro, il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto;
5. I componenti dell'Ufficio elettorale non possono rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritengono irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichino, sia sulla ricevuta sia sugli atti, l'ora della ricezione;
6. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

## **CAPO V - ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DI CANDIDATI**

### **Articolo 20 – Procedure di verifica**

- 1 Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'Ufficio elettorale che esamina le liste e candidature entro il 18° giorno



antecedente quello della votazione. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata. L'ufficio deve concludere la propria attività adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione delle liste o candidature entro il 15° giorno antecedente quello di votazione;

- 2 L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura a Presidente o delle liste a Consigliere provinciale, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, ricusando quelle presentate oltre detto periodo.

### **Articolo 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori**

- 1 L'Ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'articolo 15 del presente manuale, depennando sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti;
- 2 Successivamente l'Ufficio elettorale accerta che il numero dei presentatori corrisponda almeno al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda almeno al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio provinciale, ricusando la candidatura/ lista che non raggiunge il numero minimo di sottoscrittori richiesto.

### **Articolo 22 – Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale**

- 1 L'Ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere provinciale prescritti dall'articolo 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 5 e da non più di 10 candidati;
- 2 Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista;
- 3 Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, l'Ufficio riduce la lista al numero consentito ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

### **Articolo 23 – Verifica delle candidature**

- 1 Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a Consigliere:
  - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della

candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;

- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della provincia o, in sede di prima applicazione, di Consigliere provinciale e Presidente uscente;
  - d) i candidati Sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
  - e) i candidati per i quali risulti l'accettazione della candidatura in altre liste in data antecedente. In caso di accettazione della candidatura a più liste sono esclusi i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente;
- 2 Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, il numero dei candidati nella lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'Ufficio elettorale dispone la riconsiliazione della lista.

#### **Articolo 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali**

- 1 L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno siano conformi ai requisiti indicati all'art. 14 intitolato "*Denominazione delle liste e contrassegno elettorale*" e alle disposizioni di legge vigenti.
- 2 La denominazione di una lista deve avere carattere distintivo rispetto a quella delle altre presentate per la stessa elezione e, in caso contrario, l'Ufficio elettorale ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica che devono essere tassativamente apportate entro e non oltre il termine stabilito dall'Ufficio elettorale;
- 3 In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione ;
- 4 Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 14 deve essere sostituito, entro il medesimo termine del comma precedente, dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiliazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

## **Articolo 25 – Completamento esame delle candidature e delle liste**

- 1 L'Ufficio elettorale completato l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunica subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati a Presidente e ai capolista.
- 2 L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

## **Articolo 26 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia e delle liste di candidati a Consigliere provinciale. Sorteggi**

- 1 Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista. I contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali secondo il numero d'ordine sorteggiato.
- 2 Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati o i candidati come sopra individuati, appositamente convocati.
- 3 Le candidature a Presidente della Provincia e le liste dei candidati a Consigliere provinciale, disposte secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia su apposito link “*Elezioni provinciali*” entro l'8° giorno antecedente la votazione.

## **CAPO VI - INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

### **Articolo 27 - Designazione dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente e loro facoltà**

- 1 I delegati o i supplenti o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati Presidente, hanno la facoltà, a norma dei precedenti articoli 16 e 17, di individuare un rappresentante di lista. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista;
- 2 La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge ai sensi dell'art.14 della legge n. 53/90 e successive modifiche e integrazioni;
- 3 La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto;

- 4 I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

#### **Articolo 28 - Sede delle operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147, in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale;
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, avendo cura che al suo interno siano presenti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

#### **Articolo 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale**

1. L'Ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente alla lista sezionale degli aventi diritti al voto e provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e il cognome di ciascun candidato e le candidature a Presidente della Provincia, da esporre dentro il seggio e nei locali adiacenti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita;
2. Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti;
3. Il seggio elettorale è costituito, nell'ambito dell'Ufficio elettorale, con provvedimento di costituzione dell'Ufficio elettorale del Presidente della Provincia ed è composto da un dirigente dell'Ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente;
4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente;
5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e

negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

### **Articolo 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio**

- 1 Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale;
- 2 Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'Ufficio elettorale, decide, dandone atto sul verbale, su:
  - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
  - reclami, anche orali e proteste;
  - contestazione e nullità dei voti;
- 3 Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato;
- 4 La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sale delle elezioni e farsi assistere dalla Forza pubblica. Il presidente può in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Il presidente, uditi gli scrutatori, può disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sale e non vi entrino se non dopo la chiusura delle votazioni. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri lettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

### **Articolo 31 - Funzioni del vicepresidente**

- 1 Il vicepresidente, designato dal presidente del seggio, coadiuva lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

### **Articolo 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori**

- 1 Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
  - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
  - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale, registra i voti espressi;
  - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio;
- 2 Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- 3 L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure dalle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

## **CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

### **Articolo 33 - Costituzione del seggio elettorale**

- 1 Il seggio elettorale si insedia nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni, dalle ore sedici;
- 2 Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista;
- 3 All'atto di costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale;
- 4 Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni;
- 5 Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

### **Articolo 34 – Votazioni**

- 1 Le votazioni hanno luogo dalle ore 8 alle ore 20 del giorno fissato per le elezioni;

- 2 Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato;
- 3 L'elettore che, previa esibizione di attestazione medica rilasciata dalla ASL, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il proprio voto con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, suo familiare o altro elettore, a sua scelta;
- 4 La scheda, del colore relativo al Comune in cui è in carica l'elettore, viene consegnata aperta dal presidente o del vice presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale;
- 5 Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista intervenuti, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse;
- 6 Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

### **Articolo 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Presidente della Provincia**

- 1 Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 56/2014;
- 2 L'elettore può esprimere il proprio voto crociando uno dei nominativi dei candidati stampati sulla scheda.

## **Articolo 36 - Modalità di espressione del voto per le liste e per i candidati alla carica di Consigliere provinciale**

- 1 Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati apponendo un segno sul relativo contrassegno;
- 2 L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sotto il contrassegno.

## **Articolo 37 - Operazioni di scrutinio**

- 1 In caso di concomitanza dell'elezione del Presidente della Provincia con l'elezione del Consiglio provinciale, il Presidente di seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente della Provincia. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al presidente dell'ufficio elettorale. Successivamente si procede allo scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale;
- 2 Previa decisione del Presidente di seggio lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista;
- 3 Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a:
  - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e della lista sezionale;
  - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato;
- 4 Le schede siglate non votate sono conservate in apposito plico e sigillate;
- 5 Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso. Due scrutatori ne prendono nota nelle tabelle dello scrutinio. Le schede scrutinate vengono riposte in apposito plico e sigillate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
- 6 Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:



- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
  - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
  - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
- 7 Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- 8 Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
  - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati;
- 9 Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

### **Articolo 38 - Materiale elettorale**

- 1 Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;
  - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale;
- 2 Il sigillo è firmato dal presidente e, eventualmente, anche dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'Amministrazione provinciale;
- 3 Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al responsabile dell'ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala dove è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna, comunque entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno successivo alla data delle votazioni.

### **Articolo 39 - Proclamazione degli eletti**

1. L'ufficio elettorale prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali, meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali

### **Articolo 40 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia**

- 1 Il responsabile dell'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 56/2014. In caso di parità di voti è eletto Presidente della Provincia il candidato più giovane;
- 2 In considerazione del fatto che è ammessa la candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere provinciale, il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia e il seggio di Consigliere provinciale, viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

### **Articolo 41 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale**

- 1 La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti (preferenze) ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
- 2 I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 56/2014.
- 3 I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
- 4 A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

### **Articolo 42 – Trasmissione verbali alla Prefettura**

- 1 Concluse le operazioni l'Ufficio elettorale trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo fotocopia dei verbali e dei prospetti ad essi allegati.

### **Articolo 43 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale**

1. Entro il terzo giorno successivo la proclamazione, il responsabile dell'Ufficio elettorale, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito e procede alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia e sul sito istituzionale dell'Ente al link "*Elezioni provinciali*". Trasmette, altresì, per posta elettronica certificata e per e mail, il suddetto provvedimento a:
  - a) Ai comuni della provincia per:
    - la comunicazione al Sindaco e a ciascun singolo Consigliere;
    - la pubblicazione in ciascun albo con valore di pubblicità notizia;
  - b) al Prefetto della provincia di Imperia.
2. I risultati finali delle consultazioni sono, altresì, riportati nelle tabelle riepilogative per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale predisposte dal Ministero dell'interno e sono trasmesse al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei servizi elettorali ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [consultazionelettorali@interno.it](mailto:consultazionelettorali@interno.it) e [elettorale@interno.it](mailto:elettorale@interno.it)

### **Articolo 44 - Disposizioni finali e rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia, in quanto compatibili;
2. Il presente manuale è trasmesso ai Comuni perché provvedano a darne copia al Sindaco e ai Consiglieri comunali e al Presidente e ai Consiglieri provinciali uscenti;
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal suo verificarsi, la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale di coloro che ricoprono presso la Provincia di Imperia la carica di Presidente della Provincia o di Consigliere provinciale. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni. Analogamente, i Sindaci e Consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.